

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 settembre 2007, n. 0301/Pres.

Regolamento concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina delle attività cinofile consentite al loro interno e l'individuazione delle zone soggette a limitazioni nell'utilizzo di munizioni in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia derivanti all'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C (2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)

Art. 1	Finalità
Art. 2	Caratteristiche distintive di ciascuna tipologia ambientale
Art. 3	Attribuzione delle ZPS alle tipologie ambientali
Art. 4	Attività cinofila. Definizioni e modalità
Art. 5	Addestramento e allenamento dei cani da caccia
Art. 6	Prove e gare cinofile
Art. 7	Zone cinofile regionali
Art. 8	Individuazione zone umide naturali e artificiali e relativa fascia di rispetto
Art. 9	Entrata in vigore
Allegato A	Attribuzione delle ZPS alle tipologie ambientali
Allegato B	Zone umide naturali e artificiali e relativa fascia di rispetto

Art. 1
(Finalità)

1. In esecuzione dell'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), il presente regolamento:

- a) individua le caratteristiche distintive di ciascuna tipologia ambientale di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- b) attribuisce ogni Zona di Protezione Speciale (ZPS) a una o più tipologie ambientali;
- c) disciplina l'attività di addestramento e allenamento di cani da caccia nonché lo svolgimento di prove e gare cinofile all'interno dei perimetri delle ZPS;
- d) individua il perimetro delle zone umide naturali e artificiali, con acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, e la relativa fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini in cui si applica il divieto di utilizzo del munizionamento a

pallini di piombo, fatta eccezione per i pallini di piombo nichelato⁽¹⁾, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera k) della legge regionale 14/2007.

(1) Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPR 18/6/2008, n. 0146/Pres. (B.U.R. 27/6/2008, S.O. n. 12).

Art. 2

(Caratteristiche distintive di ciascuna tipologia ambientale)

1. In funzione dei criteri ornitologici indicati dall'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE e delle esigenze ecologiche delle specie presenti nelle diverse ZPS, si definiscono le seguenti caratteristiche per le tipologie ambientali individuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14/2007:

- a) Ambienti aperti alpini: tipologia che raggruppa tutti gli ambienti aperti di montagna in forte regressione a causa dell'abbandono delle zone montane e delle modifiche delle attività agro-silvo-pastorali. Trattasi di praterie sommitali, sia primarie che secondarie, prati-pascoli, prati da sfalcio, pietraie, zone rocciose e pareti rocciose, primi stadi cespugliati a ontano verde, pino mugo, salicacee, ed ericacee. Le specie che caratterizzano l'ambiente sono: Aquila reale (*Aquila chrysaetos*), Pernice bianca (*Lagopus mutus*), Fagiano di monte (*Tetrao tetrix*), Coturnice (*Alectoris graeca*), Re di quaglie (*Crex crex*), Spioncello (*Anthus spinoletta*), Sordone (*Prunella collaris*), Codirosso spazzacamino (*Phoenicurus ochruros*), Culbianco (*Oenanthe oenanthe*), Codirossone (*Monticola saxatilis*), Merlo dal collare (*Turdus torquatus*), Gracchio alpino (*Pyrrhocorax graculus*), Fringuello alpino (*Montifringilla nivalis*), Lucarino (*Carduelis spinus*), Fanello (*Carduelis cannabina*), Organetto (*Carduelis flammea*);
- b) Ambienti forestali alpini: tipologia che raggruppa tutti gli ambienti forestali montani rappresentativi delle diverse e numerose tipologie vegetazionali che comprendono sia boschi di conifere che di latifoglie. Le specie che caratterizzano l'ambiente sono: Astore (*Accipiter gentilis*), Sparviere (*Accipiter nisus*), Poiana (*Buteo buteo*), Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*), Francolino di monte (*Bonasa bonasia*), Gallo cedrone (*Tetrao urogallus*), Civetta nana (*Glaucidium passerinum*), Allocco (*Strix aluco*), Civetta caporosso (*Aegolius funereus*), Picchio cenerino (*Picus canus*), Picchio nero (*Dryocopus martius*), Picchio rosso maggiore (*Picoides major*), Picchio tridattilo (*Picoides tridactylus*), Scricciolo (*Troglodytes troglodytes*), Pettiorosso (*Erithacus rubecula*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Lù bianco (*Phylloscopus bonelli*), Regolo (*Regulus regulus*), Cincia bigia (*Parus palustris*), Cincia bigia alpestre (*Parus montanus*), Cincia dal ciuffo (*Parus cristatus*), Cincia mora (*Parus ater*), Cinciarella (*Parus caeruleus*), Picchio muratore (*Sitta europaea*), Rampichino alpestre (*Certhia familiaris*), Rampichino (*Certhia brachydactyla*), Nocciolaia (*Nucifraga caryocatactes*), Fringuello (*Fringilla coelebs*), Crociere (*Loxia curvirostra*), Ciuffolotto (*Pyrrhula pyrrhula*);
- c) Ambienti misti mediterranei: tipologia eterogenea costituita essenzialmente da paesaggi a mosaico e isole vegetazionali termofile localizzate anche in zone interne che comprendono pascoli aridi, pinete costiere, leccete, aree a macchia e zone coltivate di vario genere. Trattasi di ambienti profondamente modellati dalle attività umane e sottoposti ad elevata pressione antropica. Le specie che caratterizzano l'ambiente sono: Nibbio bruno (*Milvus migrans*), Grifone (*Gyps*

- fulvus*), Biancone (*Circaetus gallicus*), Pellegrino (*Falco peregrinus*), Gufo reale (*Bubo bubo*), Assiolo (*Otus scops*), Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*), Upupa (*Upupa epops*), Tottavilla (*Lullula arborea*), Calandro (*Anthus campestris*), Monachella (*Oenanthe hispanica*), Passero solitario (*Monticola solitarius*), Sterpazzolina (*Sylvia cantillans*), Occhiocotto (*Sylvia melanocephala*), Zigolo muciatto (*Emberiza cia*), Ortolano (*Emberiza hortulana*);
- d) Ambienti steppici: tipologia che include nella regione le aree aperte, aride, naturali e seminaturali in cui prevale la vegetazione erbacea, rappresentate dalle aree magredili, dalla landa carsica e da tratti di greto fluviale ampi. Trattasi di ambienti utilizzati dalle specie ornitiche che nidificano a terra. Questa tipologia include anche altri ambienti xerici a prevalenza di vegetazione erbacea e coltivazioni. Le specie che caratterizzano l'ambiente sono: Biancone (*Circaetus gallicus*), Albanella reale (*Circus cyaneus*), Albanella minore (*Circus pygargus*), Gheppio (*Falco tinnunculus*), Falco cuculo (*Falco vespertinus*), Smeriglio (*Falco columbarius*), Lodolaio (*Falco subbuteo*), Gru (*Grus grus*), Corriere piccolo (*Charadrius dubius*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*), Assiolo (*Otus scops*), Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*), Upupa (*Upupa epops*), Calandrella (*Calandrella brachydactyla*), Cappellaccia (*Galerida cristata*), Tottavilla (*Lullula arborea*), Allodola (*Alauda arvensis*), Calandro (*Anthus campestris*), Averla piccola, (*Lanius collurio*), Averla cenerina (*Lanius minor*), Averla maggiore (*Lanius excubitor*), Ortolano (*Emberiza hortulana*), Strillozzo (*Miliaria calandra*);
- e) Colonie di uccelli marini: tipologia che raggruppa i siti costieri caratterizzati dalla presenza di colonie riproduttive di uccelli marini. Trattasi per lo più di piccole isole o ambienti costieri, comprese le valli da pesca, frequentate da specie caratterizzate da una spiccata fedeltà al sito di nidificazione. Le specie che caratterizzano l'ambiente sono: Gabbiano reale (*Larus cachinnans*), Sterna comune (*Sterna hirundo*), Fraticello (*Sterna albifrons*);
- f) Zone umide: tipologia ambientale che raggruppa tutte le zone umide di acqua dolce, salmastra e salata ad eccezione degli ambienti acquatici strettamente legati agli ambiti fluviali di maggiore importanza. Trattasi di una tipologia molto ampia che include ambienti naturali ed artificiali di grande rilevanza per l'avifauna. Le specie ed i taxa che caratterizzano le zone umide sono: Strolaghe, Svassi, Falacrocoracidi, Ardeidi, Mignattaio (*Plegadis falcinellus*), Spatola (*Platalea leucorodia*), Fenicottero (*Phoenicopterus roseus*), Anatidi, Nibbio bruno (*Milvus migrans*), Accipitriformi appartenenti al genere *Circus*, Falco pescatore (*Pandion haliaetus*), Rallidi, Beccaccia di mare (*Haematopus ostralegus*), Cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*), Caradridi, Scolopacidi, Laridi, Sternidi, Gufo di palude (*Asio flammeus*), Silvidi appartenenti al genere *Cettia*, *Cisticola* e *Acrocephalus*, Basettino (*Panurus biarmicus*), Migliarino di palude (*Emberiza schoeniclus*);
- g) Ambienti fluviali: tipologia che raggruppa i siti fluviali caratterizzati da presenza di vegetazione ripariale, boschi golenali e sponde naturali soggette a periodici fenomeni erosivi. Tali corsi d'acqua costituiscono per molte specie di piante e animali i maggiori corridoi ecologici di collegamento. I siti fluviali includono, molto spesso, anche zone umide che potrebbero essere trattate nella tipologia precedente ma presentano caratteristiche e problematiche proprie legate alla morfologia ed alla funzionalità tipiche di questi ambienti. Le specie ed i taxa che caratterizzano gli ambienti fluviali sono: Tuffetto (*Tachybaptus ruficollis*),

Cormorano (*Phalacrocorax carbo*), Marangone minore (*Phalacrocorax pygmeus*), Ardeidi, Anatidi, Accipitriformi appartenenti al genere *Circus*, Falco pescatore (*Pandion haliaetus*), Rallidi, Piro piro piccolo (*Actitis hypoleucos*), Sternidi, Martin pescatore (*Alcedo atthis*), Gruccione (*Merops apiaster*), Topino (*Riparia riparia*), Merlo acquaiolo (*Cinclus cinclus*), Pendolino (*Remiz pendulinus*);

- h) Ambienti agricoli: tipologia che raggruppa le zone di pianura sottoposte a coltivazione intensiva caratterizzate, per lo più, da seminativi e in minor parte da prati, con presenza di elementi naturali quali siepi, filari alberati stagni e piccoli bacini e insediamenti rurali. Trattasi di aree agricole caratterizzate da basso livello di urbanizzazione, da un minore impatto di infrastrutture quali strade, ferrovie, linee elettriche e dalla conservazione o il ripristino delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche tipiche del territorio rurale di pianura. Le specie che caratterizzano gli ambienti agricoli sono: Gheppio (*Falco tinnunculus*), Starna (*Perdix perdix*), Quaglia (*Coturnix coturnix*), Fagiano comune (*Phasianus colchicus*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*), Civetta (*Athene noctua*), Allodola (*Alauda arvensis*), Cappellaccia (*Galerida cristata*), Cutrettola (*Motacilla flava*), Saltimpalo (*Saxicola torquata*), Gazza (*Pica pica*);
- i) Valichi e corridoi di concentrazione dei migratori: trattasi di siti ove si concentrano grandi assembramenti di uccelli veleggiatori durante i passi autunnale e primaverile e geograficamente strategici come stretti, promontori e valichi. Le specie ed i taxa caratteristici sono: Cicogna bianca (*Ciconia ciconia*), Cicogna nera (*Ciconia nigra*), Accipitriformi appartenenti al genere *Circus*, Nibbio bruno (*Milvus migrans*), Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*);
- j) Valichi montani ed isole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche: tipologia che raggruppa siti di straordinaria rilevanza per la migrazione prevalentemente dei passeriformi ed altre specie di dimensioni medio-piccole che migrano utilizzando una tecnica basata esclusivamente sul volo attivo. I taxa che caratterizzano la tipologia ambientale sono: Columbiformi, Coraciformi, Passeriformi (soprattutto Irundinidi, Motacillidi, Turdidi, Silvidi, Muscicapidi, Lanidi, Fringillidi, Emberizidi).

Art. 3

(Attribuzione delle ZPS alle tipologie ambientali)

1. In base alle loro caratteristiche ecologiche le ZPS regionali vengono attribuite alle relative tipologie ambientali come da schema di cui all'allegato A.

Art. 4

(Attività cinofila. Definizioni)⁽¹⁾

1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:

- a) addestramento e allenamento: il complesso delle attività di istruzione ed educazione del cane da caccia, nonché quelle finalizzate al mantenimento delle attitudini in tal modo conseguite;
- b) gara cinofila: competizione relativa alle attitudini di lavoro dei cani da caccia, condotta con finalità prevalentemente ludico-ricreative;

- c) prova cinofila: attività zootecnica volta alla verifica dell'aderenza delle qualità psicoattitudinali dei cani da caccia, appartenenti alle razze ufficialmente riconosciute, ai relativi standard di razza e finalizzata al mantenimento e miglioramento delle razze canine da caccia attraverso il conseguimento dei titoli necessari per l'assegnazione dei campionati di lavoro riconosciuti dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) e dalla Federation Cynologique Internationale (FCI); si definiscono, altresì, prove cinofile le verifiche previste dalla normativa vigente al fine di abilitare i cani da caccia alla tipologia di impiego per cui sono stati selezionati.

2. Le attività di censimento della fauna selvatica mediante l'utilizzo di cani da caccia programmate ed organizzate secondo la normativa vigente e preventivamente comunicate alla struttura regionale competente in materia faunistica non sono assimilabili alle fattispecie elencate al comma 1 e non sono pertanto assoggettate alle limitazioni previste agli articoli 5 e 6, né ad autorizzazione regionale.

(1) Articolo sostituito da art. 1, DPR. 29/4/2009, n. 0119/Pres. (B.U.R. 13/5/2009, n. 19).

Art. 4 bis
(Zone per le attività cinofile)⁽¹⁾

1. Le attività di cui all'articolo 4, comma 1, svolte all'interno delle zone per le attività cinofile sono disciplinate dall'articolo 25 e dall'articolo 27 della legge regionale 6 marzo 2008 n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

2. Nelle zone cinofile di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 6/2008, il cui territorio è compreso nei perimetri di ZPS individuate successivamente alla loro istituzione, le attività di cui all'articolo 4, comma 1, possono compiersi in conformità a quanto previsto dall'autorizzazione di istituzione sino alla scadenza della medesima. È fatta salva la possibilità di rinnovo dell'autorizzazione per le zone cinofile sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

3. La costituzione di nuove zone cinofile di cui agli articoli 25 e 27 della legge regionale n. 6/2008 nei perimetri delle ZPS è consentita previa valutazione positiva della procedura prevista ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997.

(1) Articolo aggiunto da art. 2, DPR. 29/4/2009, n. 0119/Pres. (B.U.R. 13/5/2009, n. 19).

Art. 5
(Addestramento e allenamento dei cani da caccia)⁽¹⁾

1. Le attività di addestramento e allenamento svolte fuori dalle zone per le attività cinofile sono disciplinate dall'articolo 7, commi da 1 a 6, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), come integrato dagli articoli 12, commi 4 e 13, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere) e dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica), fatto salvo il rispetto delle seguenti limitazioni:

- a) è vietato svolgere l'attività di addestramento e allenamento di cani da ferma e da traccia dal primo febbraio al 31 agosto;
- b) è vietato svolgere l'attività di addestramento e allenamento di cani da seguita dal primo gennaio alla seconda domenica di settembre.

2. Le limitazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attività di addestramento e allenamento svolte nelle aziende agri-turistico-venatorie ai sensi dell'articolo 23, comma 9, della legge regionale n. 6/2008.

(1) Articolo sostituito da art. 3, DPR n. 29/4/2009, n. 0119/Pres. (B.U.R. 13/5/2009, n. 19).

Art. 6 (Gare e prove cinofile)⁽¹⁾

1. Le gare svolte fuori dalle zone per le attività cinofile sono disciplinate dall'articolo 26 della legge regionale n. 6/2008, fatto salvo il rispetto della limitazione di cui al comma 2.

2. È vietato svolgere gare cinofile dal primo febbraio al 31 agosto.

3. L'autorizzazione di cui all'articolo 26, comma 1, della legge regionale n. 6/2008, indica, in rapporto alle caratteristiche delle tipologie ambientali delle ZPS e alle prioritarie esigenze di conservazione delle specie tutelate, il numero massimo di cani e di conduttori per ogni evento nonché le modalità di esecuzione e le eventuali misure di attenuazione dell'incidenza.

4. La limitazione di cui al comma 2 si applica anche alle gare cinofile svolte nelle aziende agri-turistico-venatorie ai sensi dell'articolo 23, comma 9, della legge regionale n. 6/2008.

5. Le prove svolte fuori dalle zone cinofile sono disciplinate dall'articolo 26 della legge regionale n. 6/2008 e non sono soggette a limitazioni temporali.

6. Per l'autorizzazione allo svolgimento di gare e prove cinofile di cui all'articolo 26, comma 1, della legge regionale n. 6/2008 non è attivata la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997.

(1) Articolo sostituito da art. 4, DPR n. 29/4/2009, n. 0119/Pres. (B.U.R. 13/5/2009, n. 19).

Art. 7
(Zone cinofile regionali)⁽¹⁾

(ABROGATO)

(1) Articolo abrogato da art. 5, DPRReg. 29/4/2009, n. 0119/Pres. (B.U.R. 13/5/2009, n. 19).

Art. 8
(Individuazione zone umide naturali e artificiali e relativa fascia di Rispetto)

1. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 14/2007 l'allegato B individua i perimetri delle zone umide naturali e artificiali, con acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, e la relativa fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini all'interno dei quali è vietato l'utilizzo del munizionamento a pallini di piombo, fatta eccezione per i pallini di piombo nichelato⁽¹⁾ ai sensi dell' art. 3, comma 2, lettera k) della legge regionale 14/2007.

(1) Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPRReg. 18/6/2008, n. 0146/Pres. (B.U.R. 27/6/2008, S.O. n. 12).

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A (riferito all'articolo 3)


Attribuzione delle ZPS alle tipologie ambientali

CODICE E NOME DEL SITO	TIPOLOGIE AMBIENTALI
IT3310001 DOLOMITI FRIULANE	a) ambienti aperti alpini; b) ambienti forestali alpini; i) valichi e corridoi di concentrazione di migratori; j) valichi montani e isole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.
IT3311001 MAGREDI DI PORDENONE	d) ambienti steppici; f) zone umide; h) ambienti agricoli.
IT3320037 LAGUNA DI MARANO E GRADO	e) colonie di uccelli marini; f) zone umide; h) ambienti agricoli; j) valichi montani e isole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.
IT3321001 ALPI CARNICHE	a) ambienti aperti alpini; b) ambienti forestali alpini; i) valichi e corridoi di concentrazione di migratori; j) valichi montani e isole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.
IT3321002 ALPI GIULIE	a) ambienti aperti alpini; b) ambienti forestali alpini; i) valichi e corridoi di concentrazione di migratori; j) valichi montani e isole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.
IT3330006 VALLE CAVANATA E BANCO MULA DI MUGGIA	e) colonie di uccelli marini; f) zone umide; h) ambienti agricoli; j) valichi montani e isole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.
IT3341002 AREE CARSICHE DELLA VENE- ZIA GIULIA	c) ambienti misti mediterranei; d) ambienti steppici; e) colonie di uccelli marini; j) valichi montani e isole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.
IT3330005 FOCE DELL'ISONZO - ISOLA DELLA CONA	e) colonie di uccelli marini; f) zone umide; g) ambienti fluviali; h) ambienti agricoli; j) valichi montani e isole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.


Allegato B (riferito all'articolo 8)

Perimetro riferito alla CTRN - Riproduzione cartografica

Zone soggette al divieto di utilizzo delle munizioni contenenti graniglia di
piombo e di acciaio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera k) della
LR 14/2007



Zone soggette al divieto di utilizzo delle munizioni contenenti graniglia di piombo e di acciaio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera k) della LR 14/2007




Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna
 Servizio tutela ambienti naturali e fauna

Zone soggette al divieto di utilizzo delle munizioni contenenti graniglia di
 piombo e di acciaio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera k) della
 LR 14/2007



Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna
Servizio tutela ambienti naturali e fauna

Zone soggette al divieto di utilizzo delle munizioni contenenti graniglia di
piombo e di acciaio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera k) della
LR 14/2007




Legenda

-  Zona soggetta al divieto di cui all'articolo 3, comma 2, lettera k) della LR 14/2007
-  Limite Riserva di caccia

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna
Servizio tutela ambienti naturali e fauna

Zone soggette al divieto di utilizzo delle munizioni contenenti graniglia di
piombo e di acciaio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera k) della
LR 14/2007



Legenda

-  Zona soggetta al divieto di cui all'articolo 3, comma 2, lettera k) della LR 14/2007
-  Limite Riserva di caccia
-  Zona cinofila regionale del Dandolo di Maniago

